



## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N. 587

#### 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

#### 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

#### 3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE.

##### 3.1. Segreteria

#### 4. RISULTATI GARE

##### COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

##### I° TURNO TRIANGOLARI/ABBINAMENTI

GIRONE: TA

DATA GIORNATA

5/02/25 2/A ALTA GIUDICARIE A.S.D. SAN REMIGIO 0 - 5

GIRONE: AB

20/01/25 1/A CITTA GIARDINO MARASSI BOLOGNA F.C. 1909 S.P.A. 0 - 6(\*)

Vedi delibera G.S.

#### 5. Giustizia Sportiva

##### 5.1 Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Avv. Massimiliano De Renzis, nella seduta del 07/02/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

##### 5.1.1. COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE

##### GARE DEL 05/02/2025

##### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### Rinuncia Società Città Giardino Marassi

Il G.S.

Rilevato che la società CITTA' GIARDINO MARASSI con comunicazione inviata via pec il giorno 03 febbraio 2025 ha comunicato di voler rinunciare alla disputa dell'incontro della FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE "BOLOGNA FC - CITTA' GIARDINO MARASSI" calendarizzata per il giorno 12/02/2025.

rilevato che la predetta rinuncia è pervenuta prima della disputa dell'incontro ma con il calendario delle gare già pubblicato;



FIGC | LND | Divisione Calcio a 5

Viale Tiziano, 25 - 00196 Roma

Tel. 06.98876993

P.IVA 06164791003 | www.divisionecalcioa5.it

calcio5.gare@lnd.it

segreteria generale@pec.divisionecalcioa5.it



considerato altresì che ai sensi dell'art5 del Regolamento della  
manifestazione sportiva in cui una società riceve, peraltro  
alla disputa di una gara la stessa deve essere esclusa dal proseguimento  
della manifestazione

FQM

visti l'art.10 del C.G.S. e artt.53 delle N.O.I.F. ed il C.U. 01 del  
01/07/2024 ed il C.U.383 del 20/12/2024, decide:

a) Dichiara la società CITTA' GIARDINO MARASSI rinunciataria all'incontro  
e per l'effetto le commina la punizione sportiva della perdita della gara  
col punteggio di 0 - 6, l'esclusione dal proseguimento della manifestazione  
e l'ammenda di 500,00 così come previsto all'art.5 del C.U.383 del  
20/12/2024;

Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Avv. Massimiliano De Renzis)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente  
Comunicato Ufficiale deve essere effettuato entro il 22 **Febbraio 2025** a  
favore di questa Divisione mediante bonifico bancario da versare alle  
seguenti coordinate: Banca Monte Dei Paschi Di Siena IBAN: **IT 79 B010 3003  
2530 0001 0245 739** intestato a FIGC Divisione Calcio a 5 F.I.G.C. Eventuali  
reclami con richieste di copia dei documenti ufficiali avverso le decisioni  
assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi  
dell'art. 71 C.G.S., attraverso la piattaforma del processo sportivo  
telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come  
disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023."

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato: - Tramite  
Addebito su Conto Campionato - Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile  
intestato alla FIGC Roma - Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC:  
**IT73R010050330900000010000.**

**Publicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il  
07/02/2025**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Stefano Castiglia